

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 settembre 2023, n. 0165/Pres.

Regolamento recante la disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 19/1/2024, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5).

- Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Individuazione dei campi di gara fissi e occasionali
- Articolo 4 Specie utilizzabili e relative taglie
- Articolo 5 Periodi dell'anno in cui le gare possono svolgersi
- Articolo 6 Modalità per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 7 Modifica dell'autorizzazione
- Articolo 8 Revoca dell'autorizzazione
- Articolo 9 Modalità di svolgimento della gara e delle attività di pesca in occasione delle gare
- Articolo 10 Limitazioni ai fini della tutela della fauna ittica
- Articolo 11 Obblighi a carico degli organizzatori
- Articolo 12 Modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare
- Articolo 13 Entrata in vigore

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni di cui all'articolo. 32 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito "legge".

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) Gara di pesca: manifestazione avente carattere agonistico o con mere finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo e soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 32 della legge, a seguito della quale la pesca sportiva nel tratto interessato a tale manifestazione è riservata agli iscritti alla gara;
 - b) Gara a partecipazione libera: gara che ammette l'iscrizione da parte di chiunque interessato;
 - c) Gara sociale: gara riservata agli iscritti all'associazione che organizza la gara;
 - d) Organizzatore: Soggetto che richiede l'autorizzazione allo svolgimento della gara di pesca e che ne organizza lo svolgimento assumendo le responsabilità correlate a tale attività;
 - e) Campo di gara fisso: acqua nella quale tra il 1 febbraio e il 31 ottobre di ogni anno l'esercizio della pesca sportiva è riservato agli iscritti alle gare di pesca;
 - f) Campo di gara occasionale: acqua nella quale tra il 1 febbraio e il 30 novembre di ciascun anno la pesca sportiva può essere temporaneamente riservata agli iscritti alle gare di pesca.

Articolo 3
(Individuazione dei campi di gara fissi e occasionali)

1. Sono individuati i campi gara fissi e occasionali riportati nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 4
(Specie utilizzabili e relative taglie)

1. Le autorizzazioni delle gare di pesca consentono la cattura di ciprinidi e di salmonidi.

2. Per lo svolgimento delle gare di pesca ai ciprinidi, non sono ammesse immissioni ittiche e non sono determinate misure minime o massime del pescato trattenibile.

3. Per lo svolgimento delle gare di pesca ai salmonidi è possibile l'immissione di trota fario (*Salmo trutta*) e di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*). La taglia degli individui catturati che è possibile trattenere è quella riportata nel Calendario di pesca sportiva per ciascuna specie o quelle indicate nell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 12 del DPR 357/1997, nel caso di utilizzo di specie non autoctone.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 32 della legge indica la quantità di pesce che è possibile immettere per ciascuna gara, calcolato in misura proporzionale al numero di pescatori iscritti previsti e alle quantità di pesce che questi potranno trattenere.

5. La quantità effettivamente immessa per la gara rispetta i criteri proporzionali di cui al comma 4.

6. Qualora lo stesso organizzatore venga autorizzato allo svolgimento di più gare nel medesimo campo gara nel corso dell'anno, il quantitativo di pesce da immettere per ciascuna gara può essere variato in aumento o in diminuzione senza che tale variazione richieda una modifica dell'autorizzazione purché siano rispettati i limiti quantitativi massimi complessivi autorizzati.

Articolo 5

(Periodi dell'anno in cui le gare possono svolgersi)

1. Le gare di pesca ai ciprinidi si svolgono dal 1 febbraio al 30 aprile e dal 16 luglio al 31 dicembre.

2. Le gare di pesca ai salmonidi si svolgono dal 1 febbraio al 30 novembre, nel rispetto dei periodi di pesca indicati per ciascuna zona nel Calendario di pesca sportiva.

Articolo 6

(Modalità per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Gli organizzatori presentano la domanda di autorizzazione secondo la procedura indicata all'articolo 32 della legge utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), nel rispetto delle disposizioni sull'imposta di bollo.

2. La domanda contiene:

- a) il nome o denominazione dell'organizzatore;
- b) l'indicazione di un eventuale referente;
- c) l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico dell'organizzatore o del referente;
- d) la data e l'orario previsti per la gara;
- e) la tipologia della gara;
- f) il campo di gara prescelto;

- g) l'indicazione delle specie ittiche e del quantitativo da immettere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6;
- h) la data dell'immissione.

3. L'autorizzazione relativa a ciascuna gara è valida esclusivamente per il giorno indicato sul modulo e consente l'immissione dei pesci prima della gara.

4. La mancata effettuazione della gara è comunicata tempestivamente all'ETPI.

5. Ciascun organizzatore ha facoltà di richiedere per ciascun anno un massimo di otto gare di pesca, tra le quali non più di quattro gare ai salmonidi. Tali limiti non si applicano ai soggetti iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

6. In caso di più domande presentate per lo stesso campo gara e per lo stesso giorno si applicano i criteri di precedenza di cui all'articolo 32, comma 3 della legge.

Articolo 7 *(Modifica dell'autorizzazione)*

1. Eventuali richieste di modifica dell'autorizzazione sono presentate per iscritto dall'organizzatore all'ETPI con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data della gara.

Articolo 8 *(Revoca dell'autorizzazione)*

1. L'autorizzazione può essere revocata conseguentemente al provvedimento di divieto temporaneo di pesca di cui all'articolo 25 comma 4 della legge o in caso di gravi inadempienze accertate a carico dell'organizzatore in materia di pesca o per motivi di sicurezza.

Articolo 9 *(Modalità di svolgimento della gara e delle attività di pesca in occasione delle gare)*

1. La gara si realizza negli orari indicati nell'autorizzazione, che sono riportati a cura dell'organizzatore nelle tabelle di cui all'articolo 12.

2. Durante lo svolgimento delle gare non si applicano le limitazioni delle quantità delle catture previste nel regime di pesca in cui ricade il campo di gara.

3. Nei campi gara temporanei per le gare ai salmonidi, i tempi di gara non possono superare le tre ore complessive di pesca, in un arco complessivo di cinque ore consecutive.

4. Per le gare di pesca ai salmonidi:
- a) fatta salva la pesca da parte degli iscritti alla gara per la durata della stessa, l'attività di pesca è vietata dalle ore 00:00 del giorno dell'immissione fino alle ore 14:00 del giorno della gara nel caso di gara in orario antimeridiano o fino alle ore 18:00 nel caso di gara in orario pomeridiano.
5. Per le gare di pesca ai ciprinidi:
- a) fatta salva la pesca da parte degli iscritti alla gara per la durata della stessa, la pesca è vietata dalle ore 00:00 del giorno della gara fino al termine della stessa;
 - b) per l'intero svolgimento della gara è obbligatorio il trattenimento del pescato senza limiti di misura e numero di catture utilizzando apposite nasse di misura minima di cm. 200 di lunghezza e cm. 35 di diametro o apposito *carp sack* di misura minima cm. 50 x 110. Al termine della gara il pesce trattenuto deve essere prontamente liberato. Nel caso di utilizzo di *carp sack*, in ciascuno di essi può essere conservato un solo esemplare;
 - c) per le specie delle quali sia vietata la cattura in ogni stadio di crescita dal Calendario di pesca sportiva vigente o da altre norme, non è ammesso il trattenimento nemmeno temporaneo.

Articolo 10

(Limitazioni ai fini della tutela della fauna ittica)

1. Nelle gare di pesca ai salmonidi, ogni esemplare di specie diversa da quella di cui sia stata autorizzata l'immissione per la gara e, nelle gare di pesca ai ciprinidi, ogni cattura diversa dai ciprinidi devono essere rilasciate mediante il taglio del filo terminale. Gli esemplari appartenenti alle specie naso comune (*Chondrostoma nasus*), persico sole (*Lepomis gibbosus*), pesce gatto (*Ameiurus melas*) e siluro (*Silurus glanis*) sono trattenuti e soppressi.

Articolo 11

(Obblighi a carico degli organizzatori)

1. Le gare sono svolte previa ricognizione del campo gara da parte dell'organizzatore al fine di rilevare possibili rischi per i pescatori derivanti dalla presenza di linee elettriche, manufatti, cedimenti delle sponde o degli argini e accessi pericolosi. La presenza di tali elementi deve essere segnalata da apposito nastro di segnalazione bianco e rosso che ne interdice l'avvicinamento. Gli organizzatori attestano di aver adempiuto a tale obbligo mediante dichiarazione da rendere anticipatamente all'ETPI.

2. I soggetti titolari dell'autorizzazione possono delegare ad un referente l'espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo e l'invio dei moduli previsti, informandone per iscritto l'ETPI.

3. Gli organizzatori, ottenuta l'autorizzazione e prima dell'immissione del pesce, devono munirsi di:

- a) certificazione sanitaria conforme alle normative vigenti;
- b) verbale dell'immissione su modulo predisposto dall'ETPI, sottoscritto da una Guardia Giurata Volontaria dell'ETPI o, in sua assenza, da un Pubblico Ufficiale presente all'immissione stessa.

4. I documenti di cui al comma 3 sono esibiti al personale di vigilanza unitamente alla copia dell'autorizzazione in caso di controlli e successivamente trasmessi all'ETPI.

5. Entro trenta giorni dallo svolgimento della gara, l'organizzatore trasmette all'ETPI la seguente documentazione:

- a) verbale di immissione;
- b) rapporto gara redatto secondo il modello predisposto dall'ETPI che rilevi numero dei partecipanti, la quantità di pesce immesso e di quello catturato nel corso della gara;
- c) copia della certificazione sanitaria del pesce immesso conforme alle normative vigenti;
- d) certificazione di conformità delle caratteristiche dei pesci rispetto all'autorizzazione ottenuta;
- e) copia della fattura di acquisto del materiale ittico.

6. Tutte le comunicazioni oggetto del presente regolamento sono tenute tramite la posta elettronica ordinaria o certificata utilizzando gli account istituzionali dell'ETPI e quelli indicati dagli organizzatori.

7. Gli organizzatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'autorizzazione e in altre norme vigenti e sono responsabili per i danni a persone o cose che possano verificarsi nel corso dello svolgimento della gara.

8. Gli organizzatori sono tenuti a tutelare e a far rispettare l'ambiente, avendo cura di lasciare il campo di gara libero da ogni rifiuto abbandonato durante la manifestazione stessa.

Articolo 12

(Modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare)

1. I campi di gara fissi sono individuati dall'ETPI con apposite tabelle bianche con scritta verde, realizzate secondo il fac simile allegato B al presente regolamento.

2. I campi temporanei sono individuati dagli organizzatori con apposite tabelle da apporre lungo il perimetro del campo di gara prima dell'inizio della competizione. Le tabelle sono realizzate da ciascun organizzatore secondo il fac simile allegato C del presente regolamento riportante la data e l'ora di inizio e fine del divieto di pesca.

3. I punti di inizio e di fine dei campi di gara sono individuati mediante l'apposizione di due tabelle orientate in modo ortogonale tra loro.

4. Gli organizzatori devono rimuovere le tabelle nei campi gara temporanei al termine del divieto di pesca previsto.

Articolo 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Campi gara fissi

Codice	Corso d'acqua	Comune	Tratto	tipologia	Specie
12.30	Canale Ledra di S. Maria	Pavia di Udine	Campo di gara fisso – dalla cascata a monte di Via del Molino (Lauzacco) a S.R. Udine – Palmanova	fisso	Salmonidi

Campi gara temporanei - Salmonidi

Codice	Corso d'acqua	Comune	Tratto	tipologia	Specie
3.01	Fiume Sentiron	Porcia	da ponte Taiedo a Ponte della Donna	temporaneo	Salmonidi
3.02	Fiume Sile	Azzano Decimo	da ex molino Facca a monte per 1500 m	temporaneo	Salmonidi
3.04	Rio Brentella	Zoppola	da ponte ex fornaci a valle fino all'Area pic-nic	temporaneo	Salmonidi
4.03	Fiume Livenza	Brugnera	da 500 m. a monte del ponte nuovo, fino a fine del parco di Villa Varda	temporaneo	Salmonidi
4.06	Fiume Meschio	Caneva	da confine Provincia di Treviso alle paratoie del Canale Enel	temporaneo	Salmonidi
5.01	Torrente Cellina	Claut	Da ponte Tremolon a ponte Pine	temporaneo	Salmonidi
5.02	Torrente Cimoliana	Cimolais	dalla passerella sita in Pian dei Sediei, a valle per 3.000 m	temporaneo	Salmonidi
6.01	Torrente Meduna	Meduno	dalla diga para-ghiaia in località Sach a località Grimau (300 m a monte del ponte di Navarons)	temporaneo	Salmonidi
6.02	Torrente Meduna	Tramonti	da località Cotel a briglia sul Torrente Viellia (300 m a monte della confluenza con T. Meduna)	temporaneo	Salmonidi
7.04	Rio Lin	San Giovanni di Casarsa	da primo Partidor a monte per 500 m	temporaneo	Salmonidi
7.06	Fiume Versa-Lemene	San Vito al Tagliamento	da ponte Stalis a monte per 300 m	temporaneo	Salmonidi
8.02	Rio del Lago	Tarvisio	Dal ponte della SS54 al ponte di via delle Miniere a Cave del Predil	temporaneo	Salmonidi
9.01	Torrente But	Sutrio	dalla confluenza del T. Pontaiba allo scarico della Centrale di Noiaris	temporaneo	Salmonidi
9.04	Torrente But	Tolmezzo	dallo scarico della Centrale di Terzo di Tolmezzo alla	temporaneo	Salmonidi

* Allegato sostituito da art. 2, c. 1, DPR n. 19/1/2024, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5).

			confluenza con il Fiume Tagliamento		
9.05	Torrente Chiarsò	Paularo	da confluenza con Rio Turriea a confluenza con Rio Muea	temporaneo	Salmonidi
9.07	Laghetto di Sella Val Calda	Laghetto di Sella Val Calda	Tutto il laghetto	temporaneo	Salmonidi
9.08	Torrente Pesarina	Ovaro	dalla confluenza del Torrente Degano a monte per 2.000 m	temporaneo	Salmonidi
9.09	Torrente Degano	Forni Avoltri	da 500 m a valle del ponte del campo sportivo(masso) al ponte coperto	temporaneo	Salmonidi
10.04	Canale Sec. di San Vito	San Vito di Fagagna	da casa "Marona" a valle fino al mulino Scabli	temporaneo	Salmonidi
10.05	Roggia di Carpacco	Flaibano	dall'ex mulino a valle fino al confine amministrativo	temporaneo	Salmonidi
11.01	Torrente Torre	Reana/Povoletto	da ponte di Qualso a confluenza con Rio Selvis, ad eccezione del tratto compreso tra 30 m a monte e 30 m a valle delle linee elettriche incombenti sul campo di gara	temporaneo	Salmonidi
11.02	Roggia Cividina	Povoletto	da località Battiferro in Frazione di Savorngano del Torre, a distillerie Camel, località Siacco	temporaneo	Salmonidi
11.02/A	Roggia Cividina	Povoletto	da località Battiferro in Frazione di Savorngano del Torre a cascata di Marsure	temporaneo	Salmonidi
12.40	Canale Ledra di San Vito	Mereto di Tomba	da salto di Loc. Savalons a presa Consorzio Ledra - Tagliamento sulla strada Provinciale Loc. Castelliere	temporaneo	Salmonidi
12.42	Roggia di Udine	Udine	da incrocio tra Viale Vat con Via Gorizia fino al ponticello sulla Roggia in Piazzale Chiavris	temporaneo	Salmonidi
13.01	Fiume Iudrio	Dolegna del Collio	da ponte di Novacuzzo a ponte del Gallo	temporaneo	Salmonidi
14.01	Fiume Taglio	Rivignano	da 150 m a monte del ponte strada provinciale a confluenza Roggia Stalla	temporaneo	Salmonidi
14.06	Canale Gjavons	Sedegliano	tratto da ponte strada Sedegliano-Grions (mulino) a ponte strada Sedegliano-Turrida (lavatoio)	temporaneo	Salmonidi
14.07/A	Canale Ledra di Castions	Pozzuolo del Friuli	da ponte strada Sammardenchia-Lavariano a ponte strada Pozzuolo-Lavariano	temporaneo	Salmonidi
14.07/B	Canale Ledra di Castions	Mortegliano	da ponte strada Pozzuolo-Lavariano a ponte S.S. 353 Mortegliano-Castions di Strada	temporaneo	Salmonidi
14.14	Canale Cragno	Palazzolo dello Stella	dalla strada per Modeano all'attraversamento pedonale posto a circa 650 m dalla confluenza con il fiume Stella	temporaneo	Salmonidi

14.15	Canale di scarico Pescheria	Codroipo	dall'inizio del Canale, fino alla confluenza con la Roggia dello Strangolino	temporaneo	Salmonidi
14.16	Roggia di Palma	Mortegliano	da presa del Consorzio Ledra al ponte di via Aquileia a Lavariano	temporaneo	Salmonidi
14.17	Roggia di Carpacco	Sedegliano	dal confine amministrativo con il Comune di Flaibano fino alla cascata a valle del ponte di Redenzicco	temporaneo	Salmonidi
15.01	Fiume Corno	Porpetto	dalla presa peschiera Argenton a monte per 1.500 m	temporaneo	Salmonidi

Campi gara temporanei - Ciprinidi

Codice	Corso d'acqua	Comune	Tratto	tipologia	Specie
C.6	Fiume Tagliamento	Latisana	dal ponte di Latisana a monte per 1.000 m	temporaneo	Ciprinidi
C.7	Canale Spinedo	Ronchis di Latisana	da congiunzione con canale collettore occidentale a idrovora	temporaneo	Ciprinidi



**ENTE TUTELA
PATRIMONIO ITTICO**



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

CAMPO DI GARA FISSO

Art. ___ Regolamento gare DPREg _____

www.etpi.fvg.it - tel. 0432.551211

- Misure: formato A4 mm 210 x 297

** Allegato aggiunto da art. 3, c. 1, DPREg. 19/1/2024, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5).

			
ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO		REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
<h1>DIVIETO DI PESCA SVOLGIMENTO GARA</h1>			
Art. __ Regolamento gare DPReg _____			
DA		A	
DATA	ORA	DATA	ORA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
www.etpi.fvg.it - tel. 0432.551211			

- Misure: formato A4 mm 210 x 297

*** Allegato aggiunto da art. 3, c. 1, DPREg. 19/1/2024, n. 010/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5).